

IL DIRETTORE

- **VISTA** la Legge 21.12.1999 n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;
- **VISTO** il D.P.R. n. 132 del 28/03/2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, e successive modificazioni e integrazioni;
- **VISTO** il Regolamento generale sulla Protezione dei dati (UE 2016/679)
- **VISTO** il vigente C.C.N.L. del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;
- **VISTO** lo Statuto del Conservatorio di Bari;
- **VISTO** il Regolamento Didattico del Conservatorio di Bari;
- **VISTO** il D.M. 90/2009 con il quale sono stati definiti i settori disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, dei Conservatori di musica;
- **VISTA** la nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011, di oggetto “Graduatorie d'istituto”;
- **VISTA** la nota ministeriale n. 3156 del 1° luglio 2011, di oggetto “Nota circolare n. 3154 del 9 giugno 2011 - Graduatorie d'istituto”;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Accademico nella seduta del 14 luglio 2022
- **CONSIDERATO** che per alcuni insegnamenti le graduatorie nazionali utili ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato potrebbero essere esaurite o non sufficienti (tenuto conto del numero di docenti in esse inserito nonché di eventuali rinunce) a soddisfare le necessità di questo Istituto
- **RAVVISATA** la necessità di predisporre delle graduatorie di Istituto per gli insegnamenti (indicati di seguito) le cui cattedre sono vacanti per l'Anno Accademico 2022/2023, nelle more dell'eventuale individuazione di titolare a tempo indeterminato o determinato da parte del MUR

DISPONE

Articolo 1 - Procedura selettiva

- È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli, per la costituzione di graduatorie di Istituto, aventi validità per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024 utili ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato nel Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari, per l'insegnamento nei seguenti settori:

- CODD/03 MUSICA DI INSIEME PER DIDATTICA
- CODI/02 CHITARRA
- CODI/03 MANDOLINO
- CODI/25 ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO
- CODM/03 MUSICOLOGIA SISTEMATICA
- CODM/04 STORIA DELLA MUSICA
- COMA/10 FLAUTO DOLCE
- COME/05 INFORMATICA MUSICALE
- COME/06 MULTIMEDIALITA'
- COMI/01 ESERCITAZIONI CORALI

- Il presente bando, pubblicato a cura del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, è consultabile all’Albo dell’Istituto sul sito di questo Conservatorio www.consba.it nella sezione bandi e sul sito dell’ Afam-Cineca <https://afam.miur.it/sito/bandi.html>.

La valutazione dei titoli sarà effettuata ai sensi della tabella della Legge 645 del 31 maggio 2021 (205 bis) per quanto riguarda i titoli di servizio e di studio/culturali e dei punti 3), 4), 5) della tabella allegata alla nota MIUR AFAM Direzione Generale n. 3154 del 9 giugno 2011 “Graduatorie di Istituto” e successive modificazioni per quanto riguarda i titoli artistico/professionali.

Ogni domanda va redatta secondo le indicazioni riportate di seguito, compilando l’apposito modello allegato B), che fa parte integrante del presente avviso.

Per quanto non previsto si fa esplicito riferimento alle norme generali vigenti.

Articolo 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Requisiti e soggetti ammessi

L’aspirante è inserito, a seguito di domanda e successiva valutazione della stessa, nelle graduatorie di cui all’articolo 1, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio;
- c) godimento dei diritti civili e politici.

La perdita di uno o più dei requisiti sottoriportati comporta l’esclusione dalle graduatorie di cui all’articolo 1, disposta dal competente Dirigente in sede di aggiornamento annuale delle graduatorie stesse.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza.

Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- d) coloro che sono già inseriti in graduatorie nazionali per titoli, in quelle di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, o in quelle di cui al decreto ministeriale 14 agosto 2018 (prot. n. 597), utili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica per il medesimo settore artistico disciplinare, ad eccezione di coloro che all'atto di presentazione della domanda dichiarano di voler decadere dalle predette graduatorie e di coloro che siano inseriti nelle stesse con riserva dell'esito del contenzioso.

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultano in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Articolo 3 – Domanda

Per ciascuna graduatoria va prodotta una singola domanda documentata. La documentazione valutabile è quella attinente alla cattedra/posto richiesto.

Si raccomanda ai candidati di utilizzare il modulo allegato che dovrà essere compilato seguendo accuratamente le note indicate a piè di pagina. Eventuali sezioni non utilizzate dovranno essere barrate e comunque inviate.

La domanda deve essere indirizzata al Direttore del Conservatorio, Conservatorio “Niccolò Piccinni”, Via Cifarelli 26, 70124 Bari (BA) e trasmessa **obbligatoriamente entro le 23.59 del 5 settembre 2022**, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo conservatorio.bari@pec.it, avente per oggetto “(cognome e nome del candidato) – Domanda per graduatoria di Istituto per la disciplina (indicare la disciplina)” e un file unico allegato in formato pdf, avente come massima dimensione 30Mb.

Non saranno prese in considerazione domande ed allegati pervenuti tramite fax o via posta elettronica non certificata. Verranno inoltre escluse dalla procedura le domande pervenute dopo i termini sopra citati.

Nella domanda (Allegato B) il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità:

- a) Cognome e nome
- b) Data e luogo di nascita
- c) Cittadinanza
- d) Codice fiscale
- e) Indirizzo di residenza, recapito telefonico, eventuale telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica

Via Michele Cifarelli 26 – 70124 Bari

Tel. +39 080 5740022 / 5740301 – Fax +39 080 5794461

www.consba.it

- f) Di essere in possesso dei requisiti generali per il pubblico impiego
- g) Estremi esatti della graduatoria per la quale intende concorrere
- h) Eventuale domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura (di preferenza in Italia, anche per gli stranieri)
- i) Per i candidati stranieri: possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana pena l'esclusione dalla procedura qualora non sia accertata

E' necessaria la sottoscrizione autografa di ogni domanda, pena la nullità della stessa. Comportano inoltre l'inammissibilità della domanda o l'esclusione dalla procedura, il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda e la presenza di alterazioni apportate nella documentazione originale o in copia. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, da mancata ovvero tardiva comunicazione di cambio indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 4 – Documentazione della domanda

Gli aspiranti devono allegare alla domanda:

- Copia (debitamente firmata) di documento di identità in corso di validità
- Copia del Codice Fiscale (debitamente firmata) o codice di identificazione personale per i candidati stranieri
- Dichiarazione sostitutiva, con firma autografa, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dei TITOLI DI STUDIO corredata, a discrezione del candidato, dei relativi certificati.
- Dichiarazione sostitutiva, con firma autografa, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dei TITOLI DI SERVIZIO corredata, a discrezione del candidato, dei relativi certificati.
- Dichiarazione sostitutiva, con firma autografa, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del curriculum vitae e dei titoli artistico – culturali e professionali ricompresi alla lettera B) punti 3, 4, 5, della tabella di valutazione allegata alla nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011 "Graduatorie di Istituto" relativi all'insegnamento richiesto e dovranno essere allegati nella maniera descritta nei punti successivi.
- Titoli artistici:
Ai fini della sola valutazione artistica saranno presi in considerazione i primi 50 titoli elencati dal candidato, incluse pubblicazioni, incisioni, CD, DVD, etc. nell'ordine presentato dal candidato. Se il candidato presenterà un numero di titoli superiore a quello fissato, la Commissione terrà conto soltanto dei titoli elencati nella dichiarazione suddetta fino alla concorrenza del limite consentito: a tal fine eventuali voci cumulative sono conteggiate per ciascuno dei titoli inseriti. Eventuali titoli indicati ma non attinenti non saranno valutati ma concorreranno al conteggio del numero massimo previsto.

Per i titoli relativi alla lettera B) punti 3 e 4 della tabella di valutazione allegata alla nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011 “Graduatorie di Istituto” si evidenzia che le pubblicazioni devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dal DPR 252/2000. Tutte le pubblicazioni devono essere in possesso del codice ISBN.

La documentazione relativa ai titoli di studio e ad attività didattica svolta all'estero deve essere presentata, pena l'esclusione dalla procedura, in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

I titoli di servizio, di studio, culturali e artistici devono essere posseduti dal candidato entro il 22 luglio 2022, data di emanazione del presente bando.

Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 5 – Commissione giudicatrice

Le Commissioni giudicatrici saranno costituite con Decreto del Direttore e saranno composte dal Direttore del Conservatorio, che le presiede, o da un suo delegato e da due docenti di ruolo appartenenti al medesimo settore artistico disciplinare corrispondente a quello della graduatoria. In caso non vi sia disponibilità di due docenti di ruolo della materia come sopra specificato possono essere nominati anche titolari di ruolo di discipline simili o affini in servizio nell'Istituzione o presso altre Istituzioni Afam.

Articolo 6 – Adempimenti della Commissione e formazione della graduatoria

La commissione, al termine della valutazione dei titoli prodotti dagli interessati, formulerà la graduatoria di merito per lo specifico settore artistico-disciplinare secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistico-culturali e professionali non sono inclusi nelle graduatorie. In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per eventuali sopravvenute esigenze, di non procedere alla redazione delle graduatorie previste.

Articolo 7 – criteri di valutazione

La valutazione dei titoli sarà effettuata ai sensi della tabella della Legge 645 del 31 maggio 2021 (205 bis) per quanto riguarda i titoli di servizio e di studio/culturali e dei punti 3), 4), 5) della tabella allegata alla nota MIUR AFAM Direzione Generale n. 3154 del 9 giugno 2011 “Graduatorie di Istituto” e successive modificazioni. Tali criteri saranno deliberati dalle commissioni all’atto del loro insediamento.

Articolo 8 - Pubblicazione delle graduatorie

Il Direttore, accertata la regolarità dei lavori della commissione, approva gli atti e dispone la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei candidati.

Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare reclami per eventuali errori materiali in una delle seguenti modalità:

- Allegato costituito da file unico in formato Pdf inviato a mezzo di posta certificata (PEC) all’indirizzo conservatorio.bari@pec.it con oggetto: “(cognome e nome del candidato) Reclamo avverso graduatoria di istituto per la disciplina (indicare la disciplina)

Dopo l’esame dei reclami e l’adozione, anche d’ufficio di eventuali rettifiche la graduatoria definitiva è pubblicata all’albo, sul sito www.consba.it

Articolo 9 – individuazione del destinatario e stipula del contratto

La proposta di stipula del contratto sarà effettuata seguendo l’ordine di graduatoria degli idonei per ciascuna disciplina.

L’Istituzione si riserva di utilizzare le graduatorie d’Istituto in oggetto, sempre che le relative cattedre non siano oggetto di movimenti del personale o che non vengano coperte da personale avente diritto poiché destinatario di contratto a tempo indeterminato o individuato per contratto a tempo determinato sulla base delle graduatorie nazionali.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura e alla eventuale stipula e gestione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ., i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Ufficio Personale del Conservatorio per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, ai fini della gestione del rapporto di lavoro medesimo.

Le stesse informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questa Istituzione. Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Direttore Amministrativo del Conservatorio.

Articolo 11 – Custodia dei titoli

Decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, il Conservatorio non assume più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata.

Articolo 12 – Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione e del Conservatorio, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Ministero è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove ritenuto necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dalla graduatoria, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000.

Articolo 13 – Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Prot.n. 7211
Bari 22 luglio 2022

Il Direttore
M° Corrado Roselli



ALLEGATO A

Valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti ai soli fini della formazione della graduatoria, la valutazione dei titoli di servizio, dei titoli di studio e culturali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A TITOLI DI STUDIO E TITOLI DI SERVIZIO PUNTEGGIO MASSIMO: 30 PUNTI		
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI	<i>PUNTEGGIO per Titolo attinente al Settore artistico disciplinare</i>	<i>PUNTEGGIO per altro Titolo</i>
<i>1. Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della Legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute.</i>	<i>Punti 5,00</i>	<i>Punti 2,50</i>
<i>2. Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della Legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute. Tale titolo può essere valutato solo in assenza dell'attribuzione di punteggio di cui al punto 1).</i>	<i>Punti 3,00</i>	<i>Punti 1,50</i>
<i>3. per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma.</i>	<i>Punti 5,00</i>	<i>Punti 2,50</i>

<p>4. per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 212/2005.</p>	<p>Punti 4,00</p>	<p>Punti 2,00</p>
<p>5. per ogni Master di I o II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della Legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) ed e) del DPR 212/2005.</p>	<p>punti 1,00 fino ad un Max di 2,00 punti</p>	<p>punti 0,50 fino ad un Max di 1,00 punto</p>
<p>TITOLI DI SERVIZIO</p>	<p>PUNTEGGIO stesso Settore artistico disciplinare (A1)</p>	<p>PUNTEGGIO altro Settore artistico disciplinare (A2)</p>
<p>1. per ogni mese di lavoro (o frazione pari ad almeno 15 giorni nello stesso mese) nello stesso anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>	<p>0,40 punti al mese Punteggio max = 4,80 punti</p> <p>Fino a 14 Giorni = 0 punti Da 15 a 44 gg = 0,40 punti Da 45 a 74 gg = 0,80 punti Da 75 a 104 gg = 1,20 punti Da 105 a 134 gg = 1,60 punti Da 135 a 164 gg = 2,00 punti Da 165 a 194 gg = 2,40 punti Da 195 a 224 gg = 2,80 punti Da 225 a 254 gg = 3,20 punti Da 255 a 284 gg = 3,60 punti Da 285 a 314 gg = 4,00 punti Da 315 a 344 gg = 4,40 punti Pari o superiore a 345 gg = 4,80 punti</p>	<p>0,20 punti al mese Punteggio max = 2,40 punti</p> <p>Fino a 14 Giorni = 0 punti Da 15 a 44 gg = 0,20 punti Da 45 a 74 gg = 0,40 punti Da 75 a 104 gg = 0,60 punti Da 105 a 134 gg = 0,80 punti Da 135 a 164 gg = 1,00 punti Da 165 a 194 gg = 1,20 punti Da 195 a 224 gg = 1,40 punti Da 225 a 254 gg = 1,60 punti Da 255 a 284 gg = 1,80 punti Da 285 a 314 gg = 2,00 punti Da 315 a 344 gg = 2,20 punti Pari o superiore a 345 gg = 2,40 punti</p>

<p>2. per ogni periodo di lavoro pari ad almeno 20 ore nello stesso anno accademico per servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con prestazione d'opera intellettuale.</p>	<p>0,20 punti per ogni periodo di almeno 20 ore Punteggio max = 2,40 Punti</p> <p>Fino a 19 ore = 0punti Da 20 a 39 ore = 0,20punti Da 40 a 59 ore = 0,40punti Da 60 a 79 ore = 0,60punti Da 80 a 99 ore = 0,80punti Da 100 a 119 ore = 1,00punti Da 120 a 139 ore = 1,20punti Da 140 a 159 ore = 1,40punti Da 160 a 179 ore = 1,60punti Da 180 a 199 ore = 1,80punti Da 200 a 219 ore = 2,00punti Da 220 a 239 ore = 2,20punti Pari o superiore a 240 ore = 2,40 punti</p>	<p>0,10punti per ogni periodo di almeno 20 ore Punteggio max = 1,20 Punti</p> <p>Fino a 19 ore = 0punti Da 20 a 39 ore = 0,10punti Da 40 a 59 ore = 0,20punti Da 60 a 79 ore = 0,30punti Da 80 a 99 ore = 0,40punti Da 100 a 119 ore = 0,50punti Da 120 a 139 ore = 0,60punti Da 140 a 159 ore = 0,70punti Da 160 a 179 ore = 0,80punti Da 180 a 199 ore = 0,90punti Da 200 a 219 ore = 1,00punti Da 220 a 239 ore = 1,10punti Pari o superiore a 240 ore = 1,20 punti</p>
<p>A1: Insegnamento nel settore artistico disciplinare per cui è stata presentata la domanda: Servizio prestato in una delle Istituzioni statali e non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nelle Istituzioni non statali di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, per lo stesso settore artistico disciplinare cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l'inserimento. E' valutato il servizio prestato con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, e di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva. Il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere è valutato qualora riconducibile al settore artistico disciplinare oggetto della domanda e svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>		
<p>A2: Insegnamento in settore artistico disciplinare diverso da quello per cui è stata presentata la domanda: Servizio prestato in una delle Istituzioni statali e non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nelle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, per un settore artistico disciplinare diverso rispetto a quello cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l'inserimento. E' valutato il servizio prestato con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, e di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva. Il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere è valutato se svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>		

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per prestazione d'opera intellettuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica.
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio.

TABELLA B
TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI
PUNTEGGIO MASSIMO: 85 PUNTI

1) Per pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale	fino ad un massimo di punti 72
2) Per produzione musicale (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) edita ed eseguita in pubblici concerti; per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d'arte	fino ad un massimo di punti 72
3) Per attività concertistica e professionale, idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico- sinfoniche di Enti nazionali - Fondazioni, idoneità nelle Orchestre della RAI.	fino ad un massimo di punti 72
4) Per contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute o Università non assimilabili a quelli previsti tra i titoli di servizio, per ogni anno accademico	punti 1 per un massimo di punti 3
5) Per inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria	punti 5
6) Per ogni inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria	punti 2,5
7) Per servizio didattico prestato presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito della comunità europea	
a) per insegnamenti uguali o affini, per ciascuna annualità	punti 1
b) per insegnamenti non affini, per ciascuna annualità	punti 0,5
per il punto 7 fino ad un massimo di punti 5	
8) Per borse di studio conferite da università o enti pubblici	punti 1
<p>In relazione ai punti 1, 2 e 3 il candidato dovrà presentare complessivamente un numero di titoli non superiore a 50 titoli ritenuti di maggior rilevanza e pertinenza ai fini della valutazione nella specifica graduatoria di riferimento. La mancata esplicita indicazione dei cinquanta titoli artistico-culturali e professionali da parte del candidato comporterà che verranno presi in considerazione unicamente i primi 50.</p> <p>In relazione ai punti 3 e 4 si evidenzia che sono escluse dalla valutazione le pubblicazioni proposte dagli stessi autori, anche a servizi internet a pagamento, pure se in possesso di codice ISBN, che non prevedano scelte editoriali da parte di redazioni e/o comitati scientifici qualificati.</p>	